

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 27

Riunione del 23 MAGGIO 2007

Sono presenti:

- | | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | VICE PRESIDENTE |
| - Avv. Antonio | AMATO | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro | Segretaria |

27.06.07 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI . D'ALESSANDRO ANGELO GIUSEPPE

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le conclusioni della Procura Federale;
- udite le dichiarazioni dell'incolpato

osserva

i fatti all'esame di questa Commissione sono riferiti a circostanze verificatesi a distanza di tempo dalla fine dell'incontro e fuori dall'impianto sportivo, mentre l'Arbitro si accingeva a raggiungere l'autovettura parcheggiata nei pressi dell'impianto e riferita ad una affermazione di chiara non ulteriore sopportabilità delle ingiurie e delle offese che erano seguite alla fine dell'incontro, tutte rivolte all'indirizzo dell'arbitro, che peraltro ha gestito un incontro privo di ogni rilievo , così che quelle ingiurie rivolte all'arbitro stesso nel prospettarsi ingiustificate, vanno qualificate sicuramente provocatorie.

L'aver apostrofato questo istigatore con una frase di palese insofferenza è indubbiamente censurabile, posta la funzione di assoluto rilievo che l'Arbitro riveste nell'ambito della Fipav e ciò che più conta è il ruolo di assoluto rilievo che egli ricopre nell'ambito di ogni singola manifestazione sportiva.

In questo contesto, pertanto, anche se lo scambio è avvenuto tra un Arbitro ed un non tesserato, merita di essere censurato ed adeguatamente sanzionato, perché comportamento assunto in palese violazione dell'art. 19 RAT

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale determina a carico di D'Alessandro Angelo Giuseppe la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Affisso il 1 giugno 2007

ILPRESIDENTE
Avv.Fabrizio Filippucci